



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 29**

Riunione del 22 febbraio 2012

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Andrea	Ordine	- Componente - Relatore

25.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Flavia SPIZZO**, n.q. di Presidente p.t. e legale rappresentante p.t. della Società ASD Volleybas;
- **ASD VOLLEYBAS** in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente/Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Flavia SPIZZO**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD VOLLEYBAS, *per avere in violazione degli artt. 2, 17, 19, 21, 27 e 28 R.A.T. e della normativa vigente in materia in materia di tesseramento on-line proceduto al trasferimento on-line in data 7/10/2011 dell'atleta Capuano Federica, in proprio favore dalla Società A.D. Libertas San Giovanni Volley, senza la necessaria sottoscrizione del modulo I (nullaosta) da parte dell'atleta;*

- **ASD VOLLEYBAS**, *in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A) Reg. Giur. e 2 RAT;*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 15 Febbraio 2012, differita a seguito di motivata richiesta alla udienza del 22 Febbraio 2012, alla quale compariva personalmente la dott.ssa Flavia Spizzo (attualmente vicepresidente del sodalizio e Presidente al momento dei fatti contestati) in



proprio e nella qualità di delegata dell'attuale Presidente della compagine societaria.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota PROT/TESS/MR/50453 del 21 novembre 2011 l'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P.A.V., su esposto dell'atleta Capuano Federica (che comunicava di non aver mai sottoscritto il modulo di trasferimento a tempo indeterminato alla A.S.D. Volleybas), revocava il trasferimento a tempo indeterminato di quest'ultima dalla società A.S.D. Volleybas alla società A.D. Lib. S. Giovanni Volley, reinserendola nel tabulato della seconda e trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La responsabilità degli incolpati è documentalmente provata e giustifica la richiesta sanzione disciplinare.

In effetti, è provato *per tabulas*, anche per l'esplicita ammissione degli incolpati nei propri atti difensivi così come ribadita espressamente in sede di udienza, che l'atleta Capuano Federica non abbia sottoscritto il modulo del trasferimento a tempo indeterminato.

Tale contegno integra gli estremi dell'illecito disciplinare sanzionato a mente delle disposizioni previste nel R.A.T.

Come più volte enunciato da questa Commissione, infatti, le norme di affiliazione e tesseramento F.I.P.A.V. prevedono, in capo ai Presidenti dei Sodalizi che intendono effettuare il tesseramento *on line*, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

Obbligo di verifica che è reso ancor più stringente e cogente dagli avvisi che il sistema informatico genera automaticamente, per ben due volte, prima di accettare definitivamente l'input che consente di formalizzare il trasferimento *on line* di un atleta.

In tal modo argomentando, il dedotto affidamento, non concretizzatosi, degli incolpati sulla volontà dell'atleta Capuano di essere tesserata a tempo indeterminato (determinato dalla lunga conoscenza personale dell'atleta, dalla partecipazione della stessa a numerose sedute di allenamento ed a gare amichevoli nonché dalla stipula di una copertura assicurativa facoltativa in favore della Capuano stessa), come riferito dalla Spizzo del sodalizio nelle proprie difese, deve essere ricondotto nell'alveo della correttezza nello svolgimento dei rapporti tra associati ed atleti, avendo le norme del tesseramento *on line*, e le relative regole di applicazione, carattere inderogabile.



Tuttavia, pur nella evidente violazione regolamentare, considerato, da un lato, il comportamento non del tutto esente da ambiguità dell'atleta (sia per i tre mesi di allenamenti svolti con la Società incolpata sia per la mancanza di "linearità" nelle trattative precontrattuali intervenute con la ASD Volleybas), e dall'altro la negligente e colpevole, ma non dolosa, condotta degli incolpati che comunque, con commendevole atteggiamento processuale collaborativo, hanno partecipato al procedimento e ammesso gli addebiti (pur sul presupposto dell'affidamento nella sottoscrizione dell'atleta dei moduli per il trasferimento) si ritiene di dover adeguare la sanzione disciplinare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **Flavia SPIZZO**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD VOLLEYBAS, ammonizione con diffida;
- **ASD VOLLEYBAS** in persona del Presidente p.t. e legale rappresentante p.t., sanzione pecuniaria di € 100,00.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai

Roma, 5 marzo 2012